



COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

P.ta Marconi, 3 BUSNAGO 20874 tel. 039.682501 fax 039.6095041

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA:	11	DEL GIORNO	29/04/2023
------------------------	----	------------	------------

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

IL GIORNO	29/04/2023	ALLE ORE	09:00
-----------	------------	----------	-------

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome Nome	Presenti / Assenti
CORTI MARCO	Presente	PACELLI LIDIA	Presente
FUMAGALLI ALESSANDRO	Presente	VISCONTI MARTINO	Presente
QUADRI DANILO	Presente	GALBUSERA	Presente
		PIERALBERTO	
MANTOVANI CLAUDIA	Presente	PENDEZZA ANGELA ELDA	Presente
BERNAREGGI CHIARA	Assente	TREMOLADA VALERIANO	Presente
MARCANDALLI ANTONIO	Presente	MARTINI PAOLO PRIMO	Assente
		SALVATORE	
NEGRI MARIA SIMONA	Presente		

TOTALI PRESENTI N. 11

TOTALI ASSENTI N. 2

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Dott. Enrico Maria Giuliani

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Marco Corti nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica

Illustra l'argomento il Consigliere Quadri, rappresentando che le tariffe sono state elaborate alla luce del Pef pluriennale approvato da C.C. il 30.04.2022

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- il comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 abolisce l'imposta unica comunale, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 683 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 prevede che sia il Consiglio comunale ad approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e validato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 attribuisce all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito "ARERA") le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'articolo 6 della deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;
- l'articolo 28.3 – Allegato A) della deliberazione ARERA n. 363/2021 che **fa invece ricadere l'onere della validazione solo su** *"[...] un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli"*;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni che così recita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- il D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, che al comma 5-quinquies dell'articolo 3 stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

RICHIAMATI:

il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di C.C. n. del 29/04/2023;

la deliberazione di C.C. n. 11 del 30/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022 - 2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Busnago e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), e che riportano per l'anno 2023 un totale di costi efficienti pari ad € 881.667,00, dei quali le componenti di costo fisso totalizzano € 380.458,00 componenti di costo variabile ammontano a € 501.209,00;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

VISTO il decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n. 295 del 19.12.2022) e il comma 775 della legge n. 197 del 29.12.2022 che hanno differito i termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo e al 30 aprile 2023 e Visto che pertanto l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/06/2022 avente ad oggetto "Definizione piano esecutivo di gestione finanziario (PEG) per l'esercizio 2022/2024 e indirizzi di gestione contabile;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che la tassa sui rifiuti – TARI è riscossa direttamente dal Comune di Busnago;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI 2023, in applicazione dei criteri esplicitati dalle disposizioni del D.P.R. 27/4/1999, n°158, secondo quanto previsto dagli allegati predisposti, e come di seguito specificato:

la tariffa:

- deve coprire tutti i costi del servizio;
- è composta da una parte fissa e da una variabile;
- è distinta in utenze domestiche e non domestiche;

tariffa fissa:

- per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di componenti il nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a seconda della tipologia di attività svolta;

tariffa variabile:

- per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione a seconda della tipologia di attività svolta;

RITENUTO DI:

- definire la ripartizione dei costi fissi pari al 46 % per le utenze domestiche, e 54% per le utenze non domestiche e quella dei costi variabili al 50%, onde poter equilibrare e ripartire equamente i costi di gestione così come risultano dalla documentazione allegata;
- prendere atto dei parametri adottati per l'elaborazione degli scenari tariffari, connessi alla verifica dei dati di riferimento: numero componenti, tipologia e dimensionamento delle utenze;

VISTO il prospetto Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante i coefficienti e le tariffe tari relative alla gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2023;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Ritenuto altresì di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

1. 15/07/2023 (prima rata o rata unica);
2. 16/12/2023;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

DATO ATTO che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 (Allegato B);

ACQUISITI i pareri preventivi ed obbligatori ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Galbusera, Pendezza, Tremolada), resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** le Tariffe componente TARI anno 2023 (Tassa sui rifiuti), come risultanti dal prospetto Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a) **DI DETERMINARE** la ripartizione del fabbisogno finanziario della gestione rifiuti per l'anno 2023 come riportato in premessa;
- **DI APPROVARE** i coefficienti e le tariffe tari relative alla gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2023: ka, kb, kc, kd come risulta dal suddetto prospetto Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI PRENDERE ATTO** dell'applicazione dei seguenti parametri di riferimento per la bollettazione 2023, calcolati in base alle tariffe deliberate, alle superfici per categoria considerata, ai costi dell'utenza, come da fabbisogno finanziario 2023, ripartiti in € 425.615,18 per l'utenza domestica e € 456.051,82 per l'utenza non domestica ed al quantitativo presumibile di raccolta, per l'anno 2023, stimato in Kg. 2.983.120,00;
- **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), D.Lgs. 267/2000, la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2023;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo avranno efficacia dal 1° gennaio 2023;
- **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale

del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate anno 2023:
 - 15/07/2023 (prima rata o rata unica);
 - 16/12/2023;
- **DI INDIVIDUARE** nel Responsabile del Settore Affari Generali e Tributi Dott. Enrico Maria Giuliani il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 legge 241/90;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, per consentire il rispetto della scadenza per l'adempimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Galbusera, Pendezza, Tremolada), resi nelle forme di legge,

ULTERIORMENTE DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante la scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI anno 2023.

Il Sindaco
Marco Corti

Sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria Giuliani

Sottoscritto digitalmente
